

**DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1935, n. 3584, che approva le norme riguardanti le caratteristiche limiti degli impianti funicolari non soggetti ad obbligo di licenza nè a corresponsione di tasse di costruzione e di esercizio.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO COL  
MINISTRO DELLE FINANZE  
E COL  
MINISTRO DELLA AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1907, n. 403, per l'impianto di vie funicolari aeree;

Visto il R. decreto 26 agosto 1908, n. 829, che approva il regolamento della legge predetta;

Visto il D. M. 15 maggio 1929, n. 1269, per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto in servizio privato delle merci;

Viste le precedenti disposizioni agevolative emanate in favore di impianti di limitatissima entità esonerati dall'obbligo della licenza e delle relative tasse di costruzione e di esercizio;

Ritenuta l'opportunità di inquadrare in modo organico e preciso le caratteristiche di tali impianti e di fissare il limite delle agevolazioni nell'interesse dell'economia della montagna;

DECRETA:

Art. 1. - Sono approvate le seguenti norme che fissano le caratteristiche limiti degli impianti funicolari non soggetti ad obbligo di licenza nè a corresponsioni di tasse di costruzione e di esercizio.

**I. - Palorci.**

1). E' esente dalla licenza prevista dalla Legge 13 giugno 1907, n. 403, e di conseguenza dal pagamento delle tasse d'impianto e di esercizio previste dalla legge tributaria sulle concessioni governative, quel determinato mezzo di trasporto a semplice filo od a fune metallica, denominato « palorcio », « filo a sbalzo » o « teleforo » rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) se a semplice filo senza sostegni intermedi, di un sol pezzo, e di qualsiasi lunghezza, utilizzato per la discesa a gravità di carichi del peso non superiore a 50 kg., costituiti da fascine, fieno, legna o altri prodotti agricoli, zootecnici, forestali e montani, senza l'uso di vagonetti e senza impiego di forza motrice e che non abbia sulla campata più di un carico;

b) se a fune metallica senza sostegni intermedi, di un sol pezzo e di qualsiasi lunghezza, utilizzato per la discesa a gravità di carichi del peso non superiore a 100 kg., costituita da fascine, fieno, legna ed altri prodotti agricoli, zootecnici, forestali e montani, senza l'uso di vagonetti e senza

impiego di forza motrice e che di norma non abbia più di un carico sulla campata, salvo ad ammettere caso per caso, ove la pendenza sia tale da non determinare forte velocità nei carichi, l'esistenza contemporanea sulla campata di non più di 2 o 3 carichi convenientemente distanziati.

2) I fili da considerarsi palorci o teleforo possono attraversare una o più proprietà private e, purchè siano soddisfatte le norme vigenti, anche linee elettriche.

Di regola i fili anzidetti non possono attraversare strade pubbliche, ne' acque pubbliche.

3). Per quanto concerne il divieto di attraversamenti stradali, può farsi eccezione oltre che per sentieri e mulattiere, anche per le strade comunali e vicinali di limitata importanza e scarso traffico purchè l'attraversamento venga eseguito secondo le norme in vigore.

Nel caso di attraversamento di sentieri e di mulattiere la parte più bassa dei carichi transitanti sul palorcio dovrà distare dal suolo almeno m. 3,50.

L'esercente del palorcio dovrà apporre cartelli ben visibili sulla strada, sul sentiero e sulla mulattiera in corrispondenza dell'attraversamento con l'indicazione: *Attenzione! Non sostare sotto il filo.*

4). Per quanto concerne il divieto di attraversamento di acque pubbliche può farsi eccezione per i corsi d'acqua di assai limitata importanza. In tal caso però, l'impianto dovrà essere custodito in maniera tale da non poter danneggiare in alcun modo il regime delle acque nè essere danneggiato da queste; dovranno cioè le stazioni essere a sufficiente distanza dalle sponde e dal letto del torrente, e la parte più bassa dei carichi transitanti sul palorcio dovrà distare non meno di m. 3,50 dal pelo di piena dell'acqua.

## **II. Piccoli impianti montani.**

5). Sono anche esonerati dalla licenza prevista dalla legge 13 giugno 1907, n. 403 e di conseguenza dal pagamento delle tasse d'impianto e di esercizio previste dalla legge tributaria sulle concessioni governative, i piccoli impianti di trasporto provvisti di funi portanti e di funi traenti di sostegni intermedi, di vagoncini ecc., adibiti al solo trasporto di prodotti agricoli, zootecnici, forestali e montani, purchè rispondenti alle caratteristiche seguenti:

a) l'impianto sia provvisto di non più di due vagoncini mobili in senso opposto, del peso, a pieno carico, non superiore a kg. 200 ciascuno;

b) il movimento dell'impianto avvenga per forza di gravità o mediante uso di motore di potenza non superiore a 5 HP;

c) L'impianto attraversi una o più proprietà private ma non strade pubbliche nè linee elettriche di qualsiasi genere, nè acque pubbliche, nè ferrovie pubbliche.

6). Anche per tali impianti potranno ammettersi attraversamenti di sentieri o di mulattiere di limitata importanza purchè siano osservate le clausole sopraindicate pei palorci, e cioè che la parte bassa degli organi fissi e mobili dell'impianto disti dal suolo, in corrispondenza del sentiero o della mulattiera, almeno m. 3,50 e che l'esercente dell'impianto apponga sul sentiero o sulla mulattiera, in corrispondenza dell'attraversamento, cartelli ben visibili con l'indicazione: *Attenzione! Non sostare sotto le funi.*

7). Potrà anche ammettersi l'attraversamento di acque pubbliche quando trattisi di corsi d'acqua di assai limitata importanza e quando l'impianto sia costruito in maniera tale da non poter danneggiare in alcun modo il regime delle acque nè essere danneggiato da queste; dovranno cioè, sia le stazioni che i sostegni intermedi essere situati a sufficiente distanza dalle sponde e dal letto del torrente, e la parte più bassa degli organi fissi e mobili dell'impianto dovrà distare non meno di m. 3,50 dal pelo di piena dell'acqua.

### **III. - Norme comuni.**

8). Le domande per la costruzione dei palorci o degli impianti di trasporto a funi del tipo sopra specificato, devono essere indirizzate al Circolo Ferroviario competente per tramite del Podestà del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.

Il Circolo anzidetto accerterà le caratteristiche dell'impianto e, ove del caso rilascerà il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del teleforo o palorcio richiesto.

Quando tali impianti interessino proprietà di terzi, nella domanda dovrà essere fatto cenno dell'avvenuto accordo con questi ultimi.

9). Qualora l'impianto implichi taglio di piante o movimenti di terra in boschi o in terreni vincolati, dovranno osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti in materia forestale.

10). Di ogni eventuale danno derivante dall'esercizio del palorcio o dell'impianto, dovrà rispondere l'esercente dell'impianto.

Art. 2. - Le Norme predette entreranno in vigore il 1° gennaio 1936

Il ministro : BENNI.